

**DELIBERAZIONE 13 APRILE 2021**  
**152/2021/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE DI PRODUZIONE ELETTRICA SARLUX, PER IL PERIODO DAL 21 APRILE AL 31 DICEMBRE 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1154<sup>a</sup> riunione del 13 aprile 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 598/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 598/2020/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 17 novembre 2020, prot. Autorità 37681, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di SARLUX S.r.l. (di seguito anche: SARLUX) del 5 marzo 2021, prot. Autorità 10862, di pari data (di seguito: prima comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di Terna del 9 marzo 2021, prot. Autorità 11174, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di SARLUX del 26 marzo 2021, prot. Autorità 14346, del 29 marzo 2021 (di seguito: seconda comunicazione Sarlux);

- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'1 aprile 2021, prot. Autorità 15368, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di SARLUX del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15821, di pari data (di seguito: terza comunicazione Sarlux);
- la comunicazione di SARLUX del 7 aprile 2021, prot. Autorità 16040, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Sarlux);
- la lettera della DMEA del 12 aprile 2021, prot. Autorità 16606, di pari data;
- la comunicazione di SARLUX del 12 aprile 2021, prot. Autorità 16676, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Sarlux).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la prima comunicazione Terna, il Gestore della rete ha indicato l'impianto Sarlux tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2021 e ha evidenziato che la scadenza della convenzione Cip 6/92 avente ad oggetto il menzionato impianto è prevista per il giorno 16 aprile 2021;
- alla luce della prima comunicazione Terna, la deliberazione 598/2020/R/eel prevede che:
  - Terna avvii il processo per l'individuazione del regime di essenzialità eventualmente da applicare all'impianto Sarlux, in relazione al periodo compreso tra la scadenza della convenzione Cip 6/92 e il giorno 31 dicembre 2021, e per la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
  - per le finalità menzionate al precedente alinea, si adotti, con gli opportuni adattamenti, un processo analogo a quello previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 65bis della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
  - ai sensi del comma 65bis.3, non siano definiti, per l'impianto Sarlux, i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione della disciplina alternativa *ex* articolo 65bis, dato che il menzionato impianto non è abilitato alla presentazione di offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento;
  - con riferimento all'impianto Sarlux, Terna effettui la notifica *ex* comma 63.4 a SARLUX e, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'essenzialità all'impianto Sarlux, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
  - Terna iscriva l'impianto Sarlux nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
  - il regime cui sarà eventualmente assoggettato l'impianto Sarlux sia applicato limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della convenzione Cip 6/92 e il giorno 31 dicembre 2021;

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- il comma 63.11 stabilisce che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall’articolo 65;
  - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro un termine predefinito, che, nel caso dell’impianto Sarlux, è stato fissato dall’Autorità al 15 aprile 2021 con la deliberazione 598/2020/R/eel;
- SARLUX, con la prima comunicazione Sarlux, ha:
  - evidenziato che, ai sensi della convenzione Cip 6/92 avente ad oggetto l’impianto Sarlux, il Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) ha prorogato la scadenza della stessa al giorno 20 aprile 2021, al fine di tenere conto dei dati aggiornati in merito ai mancati ritiri di energia da recuperare;
  - presentato istanza di ammissione dell’impianto Sarlux al regime di reintegrazione, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021 (di seguito anche: periodo di riferimento dell’anno 2021);
- con la seconda comunicazione Terna, Terna ha reso disponibile la comunicazione del GSE in merito al fatto che la convenzione Cip 6/92 avente ad oggetto l’impianto Sarlux scadrà il giorno 20 aprile 2021;
- SARLUX ha chiarito, integrato e modificato l’istanza di ammissione con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux; con le ultime tre comunicazioni appena citate, detta società ha altresì fornito i chiarimenti e le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- in particolare, con la terza e la quarta comunicazione Sarlux, SARLUX si è impegnata a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, per il periodo di riferimento dell’anno 2021, a un importo non superiore al minore tra i costi fissi dell’impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l’importo indicato nella quarta comunicazione Sarlux;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l’ipotesi di procedere ad accogliere, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021 e nei limiti esplicitati nel prosieguo, l’istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da SARLUX con la prima comunicazione Sarlux, come integrata e modificata con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall’elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito: regimi tipici);
- il comma 64.31, lettera a), che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31, lettera b), stabilisce che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, tra l’altro, l’utente medesimo:
  - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
  - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l’altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per

l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico (di seguito anche: parametri tecnici tipici);

- dalla seconda comunicazione Terna e dalla seconda comunicazione Sarlux, emerge che, in merito ai parametri tecnici tipici, SARLUX ha indicato i diversi assetti di funzionamento dell'impianto Sarlux che consentono contestualmente di soddisfare sia le condizioni di essenzialità esplicitate da Terna per l'anno 2021 con riferimento al citato impianto sia i vincoli operativi di quest'ultimo, che derivano dalle sue peculiarità sotto il profilo dell'alimentazione e dell'integrazione con il processo industriale a monte (di seguito: assetti di funzionamento);
- il comma 77.46 indica, per l'anno 2021, i criteri per la determinazione dei valori delle componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, e delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, fatta salva la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11;
- la seconda comunicazione Terna riporta le proposte previste dal comma 64.31, lettera a), in relazione al rendimento di cui al comma 64.13, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente smaltimento di cui alla lettera g) del comma 64.11, per l'impianto Sarlux, con riferimento all'eventuale periodo di assoggettamento dello stesso a uno dei regimi tipici di essenzialità nell'anno 2021;
- dalla seconda comunicazione Terna e dalla seconda comunicazione Sarlux, come chiarite, modificate e integrate dalla terza e dalla quinta comunicazione Sarlux in risposta alla lettera DMEA, emerge che SARLUX ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Sarlux, di modificare il criterio di determinazione della componente smaltimento e di considerare un unico e specifico combustibile (della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto, data la natura fissa, rispetto alle quantità prodotte di energia elettrica, del costo del secondo combustibile utilizzato nella sezione di produzione elettrica dell'impianto;
- con la seconda comunicazione Terna, Terna ha presentato le proposte previste dal comma 64.31, lettera b), sulle richieste formulate da SARLUX, ai sensi del comma 64.30, lettera a), in merito alla metodologia standard di valorizzazione del combustibile che alimenta la sezione di produzione elettrica dell'omonimo impianto, in relazione al periodo di riferimento dell'anno 2021; dette richieste sono state chiarite, modificate e integrate da SARLUX con la seconda comunicazione Sarlux e, in risposta alla lettera DMEA, con la terza e la quinta comunicazione Sarlux.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021, da SARLUX, con la prima comunicazione Sarlux, come chiarita, integrata e modificata con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux, in relazione all'impianto Sarlux;
- prevedere che, per il periodo di riferimento dell'anno 2021, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Sarlux siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella quarta comunicazione Sarlux;
- precisare che:
  - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato finalizzato alla produzione elettrica destinata all'immissione nella rete di trasmissione nazionale, escludendo le partite economiche relative alla generazione di flussi energetici diversi dalla menzionata produzione;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
  - ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, l'energia elettrica rilevante è quella definita dalla disciplina della reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;
  - la componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera c), a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere, e i ricavi attinenti all'*Emissions Trading System*, di cui ai commi 65.5 e 65.6, sono calcolati secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 in relazione al periodo di riferimento dell'anno 2021.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- approvare, in relazione al rendimento di cui al comma 64.13, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente smaltimento dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata al periodo di riferimento dell'anno 2021, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la seconda comunicazione Terna, come modificate - in merito alla componente smaltimento, alla diversa classificazione dei costi relativi ai combustibili della sezione di produzione elettrica dell'impianto e allo standard di consumo del secondo

combustibile - dall'istanza di SARLUX *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla seconda comunicazione Terna e alla seconda comunicazione Sarlux, chiarite, modificate e integrate dalla terza e dalla quinta comunicazione Sarlux in risposta alla lettera DMEA;

- con riferimento alla metodologia standard di valorizzazione del principale combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, approvare, con efficacia limitata al periodo di riferimento dell'anno 2021, la proposta *ex* comma 64.31, lettera b), di cui alla seconda comunicazione Terna, come chiarita, modificata e integrata da SARLUX con la seconda comunicazione Sarlux e, in risposta alla lettera DMEA, con la terza e la quinta comunicazione Sarlux; a tal proposito, si precisa che, ove non diversamente indicato nella citata metodologia, le quotazioni dei prodotti di riferimento applicati nella stessa sono selezionate secondo i criteri definiti dalla deliberazione 111/06;
- che, laddove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento, le approvazioni del presente provvedimento descritte ai precedenti alinea abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto, così da poter calcolare il costo variabile riconosciuto per ogni assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux;
- stabilire che, nel periodo di riferimento dell'anno 2021, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso e che, nella menzionata selezione, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da SARLUX S.r.l., con la prima comunicazione Sarlux, come chiarita, integrata e modificata con la seconda, la terza, la quarta e la quinta comunicazione Sarlux, in relazione all'impianto Sarlux, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021;
2. di approvare, in relazione al rendimento di cui al comma 64.13, allo standard di emissione di cui al comma 64.20 e al valore della componente smaltimento dell'unità di produzione dell'impianto Sarlux e con efficacia limitata al periodo di riferimento dell'anno 2021, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), con la seconda comunicazione Terna, come modificate - in merito alla componente smaltimento, alla diversa classificazione dei costi relativi ai combustibili della sezione di produzione elettrica dell'impianto e allo standard di consumo del secondo combustibile - dall'istanza di Sarlux *ex* comma 64.30, lettera b), di cui alla seconda

- comunicazione Terna e alla seconda comunicazione Sarlux, chiarite, modificate e integrate dalla terza e dalla quinta comunicazione Sarlux;
3. in relazione alla metodologia standard di valorizzazione del combustibile della sezione di produzione elettrica dell'impianto Sarlux, rilevante ai fini della determinazione del relativo costo variabile riconosciuto, di approvare, con efficacia limitata al periodo di riferimento dell'anno 2021 e secondo quanto precisato in premessa, la proposta *ex comma 64.31, lettera b)*, di cui alla seconda comunicazione Terna, come chiarita, modificata e integrata con la seconda, con la terza e la quinta comunicazione Sarlux;
  4. di prevedere che, ove i parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto assumano valori diversi in funzione dell'assetto di funzionamento dell'impianto Sarlux, le approvazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbiano ad oggetto il set di valori associato a ciascun assetto;
  5. di stabilire che, nel periodo di riferimento dell'anno 2021, con cadenza compatibile con i vincoli operativi dell'impianto Sarlux, Terna selezioni e comunichi all'utente del dispacciamento del citato impianto l'assetto di funzionamento da applicare allo stesso;
  6. di prevedere che, nella scelta di cui al precedente punto 5, Terna massimizzi la differenza tra i proventi dai mercati dell'energia e i costi variabili riconosciuti relativi all'impianto Sarlux, sotto il vincolo di soddisfare le esigenze connesse all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A. e a SARLUX S.r.l.;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*